

# **ON. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE**

## **- TORINO**

### **Atto di Costituzione ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 104/10 e smi**

Nell'interesse del dr. Francesco Maione, nato a GEISLINGEN (GERMANIA) il 4.9.1974, residente in Avellino Via Modestino del Gaizo, n. 6 (c.f. MNAFNC74P04Z112T) rapp.to e difeso, anche disgiuntamente, giusta procura in separato atto, dall'avv. Luisa Acampora (C.F. CMPLSU59P47I208L) e dall'avv. Riccardo Ferretti (C.F. FRRRCR92A11F839U) e con loro elett.te dom.to presso gli indirizzi pec:

*luisa.acampora@ordineavvocatita.it – avvocato.ferretti@pec.it, con n. fax 081/663383;*

#### **Contro:**

**il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** in persona del Ministro p.t.;

**l'USR per il Piemonte** in persona del legale rapp.te p.t.;

**la Commissione di concorso per il Piemonte** in persona del legale rapp.te p.t.

#### **Nonché nei confronti di:**

**dr.ssa Vittoria Romeo** rapp.ta e difesa dall'avv. Guido Acquaviva Coppola e domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata [guidoacquavivacoppola@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:guidoacquavivacoppola@avvocatinapoli.legalmail.it) come indicato nell'atto di opposizione e richiesta di trasposizione del ricorso al Capo dello Stato.

#### **per l'annullamento previa adozione di misure cautelari:**

a) dell'esito negativo della correzione dell'elaborato redatto dal ricorrente, riportato nel verbale di numero sconosciuto e data sconosciuta della seduta di correzione sottoscritto dalla Commissione concorsuale del concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti DSGA per il Piemonte;

b) della griglia di valutazione riferita al candidato n.405 con votazioni rese ai singoli quesiti, sottoscritto dalla Commissione concorsuale al termine della correzione della prova scritta;

c) dell'avviso n. 3435 del 24.04.2020, pubblicato dalla Direzione Generale del USR per il Piemonte, contenente l'elenco degli ammessi alla prova orale del concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti DSGA indetto con D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018, nella parte in cui non comprende la ricorrente;

d) per quanto di ragione, dell'avviso n. 5035 del 5.06.2020 pubblicato dalla Direzione Generale del USR per il Piemonte contenente la convocazione dei candidati alle prove orali;

e) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o lesivo per la ricorrente.

#### FATTO

Il ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale a 2004 posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi, indetto con decreto del Direttore generale del personale della scuola prot. n. 2015 del 20 dicembre 2018.

Il bando prevedeva che le procedure concorsuali venissero espletate a livello regionale per un numero di posti determinato, aumentato di una quota pari al 20% dei posti messi a bando per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore (successivamente detta quota è stata innalzata al 30% dei posti messi a bando per la singola regione).

I partecipanti al concorso potevano scegliere di partecipare in una sola regione, a prescindere dalla regione di residenza; il ricorrente inoltrava domanda di partecipazione per la regione Piemonte, dove i posti messi a concorso erano 221, con aggiunta del 30% per complessivi **288 posti**.

Dopo il superamento delle prove preselettive, il ricorrente era ammesso a svolgere le prove scritte, tenutesi nei giorni 5 e 6 novembre del 2019.

Tale prova si suddivideva in due prove differenti della durata di 180 minuti ciascuna. La prima prova, era costituita da sei domande a risposta aperta, volte a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all'allegato B del D.M. n. 863 del 18/12/2018; la seconda di carattere teorico-pratico, consistente nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto, su di un argomento di cui all'allegato B del predetto DM.

In merito ai criteri di assegnazione del punteggio della prima prova scritta veniva stabilito che: per ciascun quesito a risposta aperta potesse essere attribuito un punteggio da 0 a 5 punti, con progressione per multipli di 0,5 fino al massimo di 30 punti complessivi; tale punteggio doveva essere assegnato in base ai seguenti criteri di valutazione:

**1° inquadramento normativo** (capacità di inquadramento delle tematiche oggetto del quesito; conoscenza ed uso della normativa di riferimento) – insufficiente: punti 0 – molto lacunosa: punti 0,5 – lacunosa: punti 1 – adeguata: punti 1,5 – ottima: punti 2;

**2° sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito** (organicità, chiarezza, correttezza logico-formale e completezza nella trattazione) – insufficiente: punti 0 – gravemente lacunosa: punti 0,5 – molto lacunosa: punti 1 – lacunosa: 1,5 – adeguata: punti 2 – quasi ottima: punti 2,5 – ottima: punti 3.

l'USR Piemonte, in data 24/04/2020, pubblicava l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, da cui il dott. Maione era escluso.

In data 5.6.2020, il medesimo Ufficio scolastico procedeva alla pubblicazione dell'avviso prot. n. 5035 contenente il CALENDARIO delle prove orali con inizio il 2.7.2020 e conclusione il 29.7.2020.

Infine, si ravvisa che i candidati ammessi alla prova orale sono 282, sebbene i posti disponibili messi a concorso fossero 288.

Appreso l'esito negativo, il ricorrente inoltrava istanza di accesso agli atti, al fine di ottenere copia dei propri elaborati scritti, del verbale della seduta di correzione della Commissione concorsuale e della griglia di valutazione del proprio compito, oltre che copia dei compiti di altri candidati, valutati sufficienti, per poter procedere ad un raffronto.

Dalle copie della documentazione trasmessa dopo l'accesso è dato constatare che il dott. Maione ha conseguito la seguente valutazione ai 6 quesiti risposti:

- **Domanda n. 1** - inquadramento normativo 1,5 - sintesi, esaustività ecc... 2
- **Domanda n. 2** - inquadramento normativo 1 - sintesi, esaustività ecc... 1,5
- **Domanda n. 3** - inquadramento normativo 1,5 - sintesi, esaustività ecc... 2
- **Domanda n. 4** - inquadramento normativo 1 - sintesi, esaustività ecc... 1,5
- **Domanda n. 5** - inquadramento normativo 1,5 - sintesi, esaustività ecc... 1,5
- **Domanda n. 6** - inquadramento normativo 1,5 - sintesi, esaustività ecc... 1,5

Concludendo, il voto finale della prima prova scritta è pari a 18/30, insufficiente per 3 punti rispetto al minimo previsto (21/30) per la correzione del secondo elaborato e l'ammissione agli orali.

Sulla base di tali premesse il ricorrente, previa notifica a mezzo PEC al controinteressato ed alla Commissione Concorsuale per il Piemonte, in data 16/7/2020 trasmettevano in plico raccomandato A/R al MIUR un ricorso Straordinario al Capo dello Stato, proposto avverso i provvedimenti indicati nell'epigrafe del presente atto.

Senonché, in data 17/7/2020 veniva notificata da parte della dott.ssa Vittoria Romeo un formale atto di opposizione con richiesta di trasposizione del gravame in sede giurisdizionale.

Pertanto, il ricorrente, così come rapp.to e difeso dai sottoscritti avvocati, intende costituirsi in giudizio, come in effetti si costituisce con il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D. Lgs. 104/10 e smi, reiterando in questa sede gli stessi mezzi di impugnativa già proposti nel ricorso Straordinario al Capo dello Stato e che per comodità di lettura di seguito si trascrivono nella loro originale formulazione ed ai quali integralmente ci si riporta.

#### MOTIVI

**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI SEI QUESITI A RISPOSTA APERTA DELLA PRIMA PROVA SCRITTA. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA**

**ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA. ECCESSO DI POTERE PER  
ERRONEITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE.  
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO  
PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Orbene, l'esito della correzione dell'elaborato scritto del dott. Maione è affetto da un grave vizio di eccesso di potere, non essendo stati correttamente applicati i criteri di valutazione da parte della Commissione concorsuale.

**I.a Sulla valutazione dell'elaborato rispetto al parametro  
dell'inquadramento normativo.**

Come anticipato in fatto, il criterio dell'inquadramento normativo si estrinseca nella capacità del candidato di individuare correttamente la normativa inerente all'oggetto del quesito e di dare prova di conoscere l'istituto di riferimento; l'esposizione di tali nozioni deve limitarsi ai soli elementi essenziali per conformarsi ai successivi criteri di esaustività e sintesi.

Ebbene, sotto tali aspetti, non si comprendono le modalità di applicazione di tale criterio da parte della Commissione concorsuale, considerato che, nonostante il ricorrente abbia per ogni risposta pienamente rispettato tutti i criteri previsti, le 6 risposte aperte sono state valutate con punteggio adeguato ma di pochi centesimi di punto inferiore al 2 in modo che dalla somma dei punteggi non si arrivasse al 21 e, nel caso delle risposte ai quesiti nn. 2 - 4, persino con l'attribuzione di un 1 punto, ovvero risposta lacunosa.

È necessario nuovamente sottolineare che i criteri di riferimento per la valutazione dell'elaborato sono due: uno – quello in parola – destinato alla valutazione delle capacità del candidato di individuare correttamente la norma di riferimento, l'altro volto a valutare la capacità di sintesi, di esposizione e di coerenza rispetto all'oggetto del quesito.

La netta separazione tra i due momenti di valutazione è comprovata dal fatto che ai due parametri vengono attribuiti punteggi differenti, che successivamente sommati determineranno il punteggio complessivo.

A seguito di un'attenta lettura dell'elaborato del dott. Maione, emerge

con assoluta chiarezza che, rispetto all'inquadramento normativo dei quesiti non vi sono errori o imprecisioni, essendo stato, per ognuno di quesiti, individuata sia la norma di riferimento sia l'istituto giuridico.

Del tutto illogicamente, quindi, la Commissione concorsuale giunge addirittura ad attribuire una valutazione pari ad 1, ovvero lacunosa, per le risposte ai quesiti nn. 2 - 4, come se queste fossero totalmente lacunose e così non sono!

A dimostrazione dell'incongruenza della valutazione fornita dalla Commissione, si prenda come esempio il quesito **2** "*capacità ed autonomia negoziale*"; nello specifico la Commissione ha attribuito alla risposta di tale quesito il punteggio complessivo di **2,5** valutandola nel seguente modo: relativamente al criterio "*Inquadramento normativo*" Descrittori "*Capacità di inquadramento delle tematiche oggetto del quesito; Conoscenza ed uso della normativa di riferimento*" la Commissione attribuisce il punteggio "**1**" "**Lacunoso**".

Ebbene, da un'attenta lettura della risposta data dal ricorrente si desume che egli ha certamente fornito un quadro normativo completo dell'argomento, partendo dalle norme che attribuiscono personalità giuridica ed autonomia alle Istituzioni scolastiche – di cui la capacità e l'autonomia negoziale ne costituisce sicuramente espressione - fino alle norme che disciplinano l'attività negoziale di ogni singola Istituzione Scolastica, citando nell'ordine:

Legge 59/1997 – Legge che ha riconosciuto personalità giuridica alle Istituzioni Scolastiche;

Legge 107/2015 – riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione

DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 - *Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.*

Dlgs 50/2016 – Codice degli Appalti.

Ma vi è di più, lo stesso quesito, con riferimento al Criterio "*Sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito*" Descrittori "*Organicità,*

*Chiarezza, correttezza logica-formale e completezza nella trattazione*” è stato valutato con il punteggio di **1,5 lacunoso**.

Anche in questo caso, emerge che il ricorrente ha trattato il tema dell'autonomia negoziale delle Istituzioni Scolastiche individuando tutti gli elementi essenziali che definiscono la materia ed analizzandone sinteticamente le finalità ed i limiti che contornano il concetto di autonomia. Sicché, l'analisi svolta rispetta pienamente il criterio della sintesi, essendo stati trattati i contorni essenziali dell'argomento, evitando di ricorrere ad una mera operazione di copia della fonte normativa (*“Art. 43 - Capacità ed autonomia negoziale” del DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.*).

Oltre a quanto fin qui esposto, l'assoluta mancanza di aderenza di tali valutazioni rispetto ai criteri stabiliti dal Ministero per la correzione della prima prova scritta, si evidenzia in tutta la sua gravità perché, per ognuno dei 6 quesiti, il ricorrente ha risposto, individuando tutte le normative di riferimento DIMOSTRANDO CAPACITA' DI SINTESI ED ESAUSTIVITÀ, attenendosi all'individuazione degli *elementi essenziali* della disciplina, come richiesto dai quesiti stessi.

Sicché, non è dato comprendere come le risposte formulate possano essere state ritenute persino lacunose, quando gli stessi parametri di valutazione comprendevano il requisito della sinteticità nell'esposizione, con limitazione ai soli elementi essenziali dell'impianto normativo oggetto di quesito.

Orbene, alla luce dei criteri di valutazione, le risposte formulate dal ricorrente non possono che raggiungere il massimo punteggio (2 punti) previsto dalla griglia di valutazione per entrambi i criteri, essendo state individuate correttamente le fonti normative oggetto dei quesiti che risultano esposte sinteticamente, sia i corretti richiami alle norme, che gli elementi essenziali di tali norme.

Sotto il profilo dell'inquadramento normativo, quindi, le risposte date dal dott. Maione vanno ritenute meritevoli del punteggio massimo,

avendo dimostrato perfetta conoscenza delle normative oggetto di prova e padronanza ed adeguatezza del linguaggio giuridico.

L'erronea valutazione dell'elaborato del ricorrente, sotto il profilo del corretto inquadramento normativo, ha ridotto la valutazione complessiva di 3 punti, inficiando in maniera definitiva le possibilità del dott. Maione di raggiungere la sufficienza (21/30).

**I.b Sulla valutazione dell'elaborato rispetto al parametro della sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito.**

Anche l'applicazione del secondo criterio di valutazione da parte della Commissione concorsuale è stata caratterizzata da una chiara irragionevolezza ed illogicità.

Invero, tale criterio, volto ad individuare i parametri in base ai quali valutare le capacità di esposizione e, quindi, la padronanza della materia da parte del candidato, prevede un ampio ventaglio di valutazioni che vanno dai 0 punti per una risposta ritenuta assolutamente insufficiente, ai 3 punti per una risposta ottima, con progressione per multipli di 0,5. A differenza del precedente criterio, ad essere premiate sono le capacità del candidato di formulare risposte corrette sotto un profilo logico-formale, dotate di sintesi e chiarezza; andava considerato non tanto l'aspetto tecnico della risposta ma, l'attitudine redazionale.

Orbene, è evidente che tale criterio sia stato applicato in maniera errata dalla Commissione concorsuale in sede di correzione dell'elaborato del ricorrente, in quanto, oggettivamente, non si è tenuto conto dell'ampiezza del ventaglio di voti previsti dalla griglia di valutazione, che, ad esempio, nell'ipotesi di risposta lacunosa stabilisce che **il voto possa essere 0,5 per un compito gravemente lacunoso, 1 per un compito molto lacunoso, 1,5 per un compito lacunoso e 2 per un compito adeguato**.

Quattro su sei delle risposte formulate dal ricorrente hanno ricevuto una valutazione pari ad 1,5, venendo ritenute lacunose sotto il profilo redazionale.

Ebbene, tali valutazioni risultano assolutamente illogiche e non rispondenti ai parametri di giudizio fissati dal MIUR; infatti, dall'analisi

dell'elaborato redatto dal ricorrente e, precisamente, dalla lettura delle risposte date ai predetti quesiti, risulta assolutamente incomprensibile il giudizio di lacunoso e non ad esempio di "adeguato" con l'assegnazione, quindi, di 2 punti per ciascuna risposta sotto il profilo della sintesi ed esaustività.

Rispetto alle domande somministrate, le risposte formulate risultano chiaramente coerenti all'argomento del quesito ed esposte formalmente in maniera corretta e chiara, sicché la valutazione di lacunoso non può essere ritenuta conforme al reale contenuto delle risposte date, essendo, tale giudizio, applicabile ad elaborati connotati da deficienza argomentativa ed incompletezza sul piano espositivo, caratteri che assolutamente non si riscontrano negli elaborati del ricorrente (doc. 6). Ne consegue l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza della valutazione resa in merito alle risposte date ai quesiti, il cui giudizio non può essere ritenuto conforme ai criteri di valutazione individuate dal MIUR e, soprattutto, non aderente al reale valore dell'elaborato del ricorrente.

Invero, risulta incomprensibile il percorso motivazionale seguito dalla Commissione di concorso, nell'assegnazione dei punteggi, rispetto ai criteri di valutazione, in relazione ai quali il giudizio reso appare evidentemente in contraddizione.

Sulla conformità della valutazione degli elaborati rispetto ai criteri di correzione, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che: *"nel rispetto dei principi generali dell'imparzialità dell'azione amministrativa con l'effettuata predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove scritte, non ha consentito poi con il giudizio sintetico espresso nella correzione dell'elaborato di poter verificare ex post la correttezza dell'iter logico seguito dalla Commissione medesima per pervenire all'attribuzione del punteggio, attesa la mancata corrispondenza del giudizio sintetico espresso nella correzione dell'elaborato con i predeterminati criteri valutativi, risultando così opaco ed incomprensibile il punteggio numerico attribuito"* (TAR Lazio di Roma, Sez. I Quater Sentenza, N. 8606/2018). Anche in tal caso, l'erronea correzione della prima prova scritta, sotto il



profilo della sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito, ha determinato l'impossibilità per il ricorrente di raggiungere la sufficienza, in quanto laddove avesse ottenuto il punteggio di 2 (pari adeguata) per le risposte ai quesiti, avrebbe ottenuto ulteriori punti 2 che, considerati i 5 punti illegittimamente negati nella valutazione dell'elaborato rispetto all'inquadramento normativo, gli avrebbero consentito di raggiungere quantomeno 25 punti e, pertanto, la piena sufficienza.

**II. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI OGGETTIVITÀ ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.**

La valutazione dell'elaborato del ricorrente è frutto di una procedura di correzione affetta da un grave vizio di contraddittorietà e disparità di trattamento, connesso alla fase di correzione svolta dalla stessa unica Commissione che ha corretto tutte le prove, ma che ha, manifestamente, cambiato metro di valutazione tra un candidato e l'altro.

Come detto in premessa sono stati richiesti i compiti degli altri concorrenti, ma l'URS non ha consegnato né verbali, né i compiti degli altri candidati.

Ora per costante giurisprudenza il candidato ha il diritto ad accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale e non vi sono limiti ai documenti ostensibili, essendo noto che le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa, in radice, l'esigenza di riservatezza e tutela dei terzi, posto che i concorrenti prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura escono dalla sfera personale dei partecipanti (*T.A.R. Lazio sez. III - Roma, 10/09/2013, n. 8199*).

Il candidato, altresì, ha titolo ad accedere ai documenti della procedura concorsuale senza attendere la conclusione della medesima, senza

bisogno, cioè, che la lesione si faccia concreta e con essa l'interesse all'impugnazione diventi attuale, in quanto egli è comunque titolare di un interesse autonomo alla conoscenza dei predetti atti (*Consiglio di Stato sez. VI - 21/05/2009, n. 3147*).

Sicchè, ci si riserva di produrre motivi aggiunti all'esito del deposito della documentazione richiesta, ferma restando la censura di cui al presente motivo in considerazione del brevissimo e particolare periodo di tempo, meno di sette giorni, in cui sono stati corretti ed abbinati gli elaborati e, pertanto, della presumibile disparità di trattamento tra i partecipanti come da confronti effettuati tra la ricorrente e altri candidati privatamente.

**III. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DI CUI ALL'ART 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEI FATTI. MOTIVAZIONE ILLOGICA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA.**

Si rileva l'estrema ingiustizia dell'esclusione del ricorrente dal concorso, essendo il suo elaborato correttamente formulato.

Invero, in considerazione dei criteri di valutazione stabiliti dal Miur, ovvero: "capacità di inquadramento delle tematiche oggetto del quesito"; "conoscenza ed uso della normativa di riferimento"; " organicità, chiarezza, correttezza logico-formale e compiutezza nella trattazione", si rileva l'evidente difficoltà di comprendere il percorso motivazionale che ha indotto la Commissione alla attribuzione del punteggio assegnato alla ricorrente, risultando lo stesso chiaramente incongruo rispetto ai citati criteri di valutazione di valutazione e, pertanto, frutto di un procedimento valutativo affetto da manifesta irragionevolezza.

Si evidenzia, dunque, che la differenza tra il punteggio complessivamente attribuito alla prima prova della ricorrente (18/30) e il punteggio minimo sufficiente per passare all'esame della seconda (21/30) appare palesamente ingiustificato rispetto al contenuto delle risposte formulate le quali avrebbero sicuramente meritato la sufficienza.

Per pacifica giurisprudenza l'attribuzione del punteggio numerico alle

prove concorsuali è reputato sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione delle valutazioni espresse dalla Commissione di concorso, tuttavia l'impossibilità nel comprendere il percorso motivazionale seguito dalla Commissione di concorso nella assegnazione dei punteggi è vizio idoneo a determinarne l'annullamento.

Del resto la commissione giudicatrice non ha evidenziato rispetto all'elaborato del ricorrente nessun errore di carattere formale o sostanziale che giustifichi il punteggio assegnatogli, trincerandosi dietro il principio della insindacabilità delle valutazioni amministrative connotate da discrezionalità tecnica.

Sebbene la sussistenza dei limiti posti al sindacato giurisdizionale in ordine alle valutazioni delle Commissioni di concorso, nel caso di specie si ritiene che la gravità dei vizi, che appaiono palesemente evidenti, giustifichi l'annullamento della valutazione negativa e la conseguente ripetizione delle operazioni di correzione dell'elaborato da parte di commissione concorsuale in diversa composizione.

#### **Riproposizione dell'istanza per l'adozione delle misure cautelari già proposta nel ricorso Straordinario al Capo dello Stato**

In questa sede si insiste affinché l'On. TAR adito decida anche sulle misure già proposte in sede di ricorso Straordinario e non ancora deliberate ed ai fini di tale richiesta si trascrive integralmente la domanda cautelare così come originariamente formulata e proposta:

Il *fumus* emerge dai motivi di ricorso.

In riferimento al *periculum* si evidenzia che il danno grave ed irreparabile deriverà alla ricorrente dall'esclusione dalla prova orale, che **avrà inizio il 2/7/2020 e termine il 29/7/2020** secondo il calendario pubblicato e depositato al doc.4, per cui si chiede **l'ammissione con riserva alla prova**, anche a fronte del principio che vuole salvaguardare la più ampia partecipazione dei candidati ai procedimenti selettivi.

Ciò in quanto la rapida conclusione della procedura concorsuale e l'inibizione alla partecipazione alla fase della prova orale è potenzialmente idonea ad escludere definitivamente la possibilità di poter conseguire il bene della vita in contesa.

In più, sotto il profilo del bilanciamento degli interessi va sottolineato che l'art. 17 del Bando prevede la possibilità di aumentare i posti messi a concorso di una quota pari al 20% (oggi innalzata al 30%) dei posti disponibili per la singola regione e siccome in

Piemonte sono stati ammessi alle prove orali un numero inferiore rispetto ai posti messi a concorso, precisamente 282 candidati ammessi agli orali e 288 posti messi a bando, l'ammissione con riserva della ricorrente alla prova orale del concorso non comporterebbe alcun pregiudizio né all'interesse pubblico né a quello dei candidati ammessi.

**Infine, si segnala che su identica questione si è già espresso il TAR Piemonte che, con le ordinanze nn. 330,331,332 e 335 del 2020, ha ritenuto "indubbio, nei confronti della parte ricorrente, il periculum in mora connesso alla sua esclusione dall'ulteriore partecipazione alle prove concorsuali".**

Ferma restando, nell'auspicata ipotesi di accoglimento nel merito del presente ricorso, la necessaria correzione delle prove scritte della ricorrente da parte di una diversa Commissione composta sulla base della normativa di riferimento (art. 9 del DPR 487/1994 e art. 16 del DM 129/2005).

#### **Riproposizione dell'istanza per l'adozione delle misure cautelari già proposta nel ricorso Straordinario al Capo dello Stato**

In questa sede si insiste affinché l'On. TAR adito decida anche sull'istanza istruttoria già proposta in sede di ricorso Straordinario e non ancora deliberata ed ai fini di tale richiesta si trascrive integralmente l'istanza istruttoria così come originariamente formulata e proposta:

Si fa istanza ai sensi dell'art. 46, comma 2, CPA, affinché codesto on.le TAR ordini all'USR per il Piemonte di produrre in giudizio: almeno 5 elaborati di candidati che hanno raggiunto la sufficienza (21/30) alla prima prova scritta del concorso in parola al fine di poter verificare eventuali disparità di trattamento poste in essere dalla Commissione in sede di valutazione, il verbale della seduta di correzione dell'elaborato della ricorrente svolta dalla Commissione giudicatrice per il Piemonte per il concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) indetto con Decreto Dipartimentale prot. n. 2015 del 20/12/2018.

#### **Riproposizione dell'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami già proposta nel ricorso Straordinario al Capo dello Stato**

In questa sede si insiste affinché l'On. TAR adito decida anche sull'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami già proposta in sede di ricorso Straordinario e non ancora deliberata ed ai fini di tale richiesta si trascrive integralmente l'istanza di autorizzazione così come originariamente formulata e proposta:

Si fa istanza affinché codesto On.le TAR, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla fase delle prove orali del concorso DSGA per il Piemonte, conceda l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali sul sito web del MIUR.

**ISTANZA DI ABBREVIAZIONE TERMINI EX ART. 53 CPA**

Si fa istanza ai sensi dell'art. 53 CPA, affinché S. E. il Presidente del Tribunale conceda l'abbreviazione dei termini previsti per la fissazione della camera di consiglio, stante la rilevata urgenza ed in ragione del fatto che il rispetto dei termini minimi tra notifica dell'atto di costituzione e la prossima udienza di camera di consiglio del 29 luglio 2020 non consentirebbe al ricorrente di partecipare alle prove orali, **previste tra il 2 luglio ed il 29 luglio 2020.**

Si chiede, pertanto, l'abbreviazione dei termini per poter discutere la domanda cautelare collegiale alla **Camera di Consiglio in data 29/7/2020**, considerato che la successiva udienza si terrà al termine delle prove alle quali si chiede di essere ammessi con riserva, onerando la scrivente difesa della notifica del decreto di abbreviazione dei termini.

**P.Q.M.**

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e delle richieste misure cautelari, con refusione delle spese di lite in favore degli avv.ti antistatari.

La presente controversia è esente da CU in quanto verte in materia di pubblico impiego e il ricorrente rientra nella fascia reddituale di esenzione.

Avv. Luisa Acampora

Avv. Riccardo Ferretti